



COMUNE DI CELLAMARE **(Città Metropolitana di Bari)**

Prot. 6372

DECRETO SINDACALE NR. 9/2021

OGGETTO: Decreto di designazione del Responsabile della Protezione Dati Personali (RDP o DPO) del Comune di Cellamare ai sensi dell'art. 37 Regolamento UE 2016/679

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che il Comune di Cellamare è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Premesso inoltre che:

- Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Dato atto che:

- i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' Ente Comune di Cellamare;
- il Comune di Cellamare si impegna a:
 - a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Ritenuto opportuno nominare quale RPD/DPO un soggetto esterno al fine di scongiurare eventuali situazioni di conflitto di interesse che verrebbero a crearsi qualora tale figura coincidesse con quella del dipendente incarico del trattamento dei dati atteso che all'interno dell'Ente non vi sono figure in possesso di competenze e professionalità richieste per lo svolgimento di tale compito;

Dato atto che con determinazione del Responsabile II Settore n. 19 del 17.08.2021 si è provveduto ad affidare il servizio connesso alla designazione del RPD per il Comune di Cellamare alla società PA 3.26 s.r.l., con sede in Cavallino (LE), alla Via del Platano n. 5 (Castromediano) - p.iva 04956780755 per la durata di una annualità con decorrenza dalla data di emanazione del presente Decreto;

Atteso che nella nota prot. 4340/2021 del 01.06.2021 la società affidataria PA 3.26, indicava quale referente RPD/DPO il sig. Alfredo Gaeta, soggetto in possesso delle competenze e della professionalità richiesta per lo svolgimento di tale ruolo in favore dell'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad individuare come nuovo referente RPD/DPO quale nuovo referente RPD/DPO per il Comune di Cellamare il sig. Alfredo Gaeta, nominativo indicato dalla succitata ditta affidataria del servizio *de quo*, per la durata di anni uno decorrenti dall'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò richiamato e premesso

DECRETA

1. di designare quale RPD/DPO (Responsabile della Protezione Dati Personale /Data Protection Officer) del Comune di Cellamare, per la durata di anni uno decorrenti dalla data odierna affidatario, l'operatore PA 3.26 s.r.l., con sede in Cavallino (LE), alla Via del Platano n. 5 (Castromediano) - p.iva 04956780755 ed individuare come referente RPD/DPO il sig. Alfredo Gaeta (C.F. GTALRD60A01D643Y);
2. di mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
3. di non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
4. di garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
5. di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD sul sito internet istituzionale dell'Ente e di comunicarli tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali;
6. di demandare agli Uffici tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto.

Cellamare, 26/08/2021

